

D.M. 37/08

Orientamenti della CRA su attività di installazione impianti

Di seguito si comunicano gli orientamenti deliberati dalla scrivente CRA 26 giugno 2008, con **integrazioni approvate nella riunione del 1 ottobre 2008**, aventi, così come previsto dall'art. 21, comma 5, della Legge Regionale 31 dicembre 1987, n. 67 (BUR n. 76/1987), carattere vincolante per le CPA del Veneto.

1) Attività già disciplinate dalla legge 46/90.

Il Decreto Ministeriale 37/2008 non prevede una norma transitoria; di conseguenza, è necessario salvaguardare i diritti quesiti sulla base del principio tempus regit actum che caratterizza la successione delle leggi nel tempo. Pertanto, tutte le imprese, in possesso dei requisiti professionali di cui alla legge 46/90, che esercitavano attività di impiantistica al 27 marzo 2008 (data di entrata in vigore del nuovo regolamento), sono abilitate di diritto ai sensi del D.M. 37/2008 sulla base dell'iscrizione al registro imprese o all'albo delle imprese artigiane o, comunque, dell'attività effettivamente svolta. Tale principio è definito di "scivolamento". L'aggiornamento dell'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane avverrà d'ufficio, senza pagamento della tassa di concessione governativa.

Per le ditte che operavano abilitate ai sensi della L.46/90 l'aggiornamento avviene con specifica denuncia di modifica della lettera relativa alla attività svolta. Il modello di modifica presentato, avrà valore di "precisazione attività a seguito entrata in vigore D.M. 37/08) La richiesta di aggiornamento sconterà i soli diritti di segreteria

2) Ampliamento della sfera di applicazione della disciplina a tutte le categorie di edifici. Abilitazione delle imprese già operanti con attività industriale

Rispetto a quanto previsto dalla L. 46/90, il D. M. 37/08 (Art. 1, comma 1, primo periodo) prevede l'ampliamento del campo di applicazione della disciplina a tutte le tipologie di impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla relativa destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze.

Considerato che, come sottolineato in precedenza, nel testo del Decreto citato non è prevista una disciplina transitoria, con la presente, in conformità al generale principio del tempus regit actum, si stabilisce un criterio interpretativo uniforme mirato a riconoscere a tutte le imprese, regolarmente iscritte all'Albo delle Imprese Artigiane alla data di entrata in vigore del D.M. 37/08 (27 marzo 2008), che abbiano già svolto l'attività, indipendentemente dalla durata di esercizio della stessa, nelle categorie di edifici e per le tipologie di impianti in precedenza esclusi dal campo di applicazione della Legge n. 46/90, il diritto di continuare a svolgerla. Per il principio succitato, tali imprese hanno diritto a conseguire il riconoscimento dell'abilitazione di cui all'articolo 3 del decreto per l'esercizio delle attività classificate ai sensi delle lettere e delle voci di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto medesimo, tenuto conto dello stato di iscrizione al Registro delle Imprese o all'Albo provinciale delle Imprese Artigiane; ciò anche al fine di individuare il profilo professionale del responsabile tecnico da designare.

Opera, quindi, il riconoscimento d'ufficio, quale forma di "traslazione automatica" delle abilitazioni alle imprese, senza pretendere in via generale adempimenti burocratici o cartacei (come la richiesta di certificazioni o fatture sia delle installazioni eseguite, che dell'acquisto dei componenti installati) inerenti lo svolgimento delle attività pregresse o il conseguimento di appositi titoli di studio e/o requisiti professionali maturati con l'esperienza lavorativa.

Solo in casi straordinari, riconducibili alla residualità, laddove nello stato di iscrizione pregressa dell'impresa non sia del tutto palese l'oggetto dell'attività specifica svolta, le Commissioni Provinciali per l'Artigianato (CPA) avranno la facoltà di accertare, anche mediante la richiesta di documentazione all'impresa, in quale ramo di attività impiantistica sia stata effettivamente esercitata l'attività da parte dell'impresa interessata, al fine di determinare la giusta corrispondenza tra abilitazione da riconoscere e classificazione degli impianti secondo le varie lettere, nonché le eventuali voci, di cui all'art. 1, comma 2 del DM 37/08.

A tal proposito, si allega il modello da utilizzare da parte delle imprese già iscritte all'Albo delle Imprese Artigiane alla data di entrata in vigore del DM 37/08, per richiedere il riconoscimento dell'abilitazione di cui all'art. 3 del Decreto e provvedere alla conseguente nomina del responsabile tecnico per le attività di installazione, ampliamento e di manutenzione non disciplinate dalla precedente normativa (L. 46/90), ma ora soggette al D.M. 37/08.

Di seguito si forniscono le indicazioni in merito alle tipologie di imprese che devono presentare il modello di cui sopra allegando l'eventuale versamento della Tassa Concessione Governativa, pari a € 168. Si evidenzia che quest'ultima è dovuta solo nel caso di rilascio, anche d'ufficio, di un'abilitazione di cui l'impresa non era precedentemente in possesso.

Imprese impiantistica industriale, ovvero imprese non prima ricadenti nel campo di applicazione della L. 46/90.

Va premesso che questa fattispecie non coinvolge le imprese abilitate alla lettera a) della L. 46/90 in quanto il D.P.R. 447/91 - Regolamento di attuazione della L. 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti – segnatamente l'articolo 1, comma 2 - estendeva l'applicazione della L. 46/90 a tutti gli impianti elettrici, indipendentemente dalla destinazione d'uso degli edifici nei quali erano installati.

Nelle rimanenti situazioni si tratta delle imprese che svolgono, ad esempio, l'attività di impiantistica nel settore non civile che, stante la precedente L. 46/90, non avevano la necessità di dimostrare il possesso di particolari requisiti professionali, pur dovendo attenersi alla normativa tecnica applicabile secondo il caso, mentre ora, in applicazione del D.M. 37/08, devono possedere e dimostrare i requisiti prescritti dall'art. 4 del citato decreto. Quest'ultime imprese saranno abilitate d'ufficio, secondo le modalità sopra individuate, previo versamento della tassa di concessione governativa, dal momento che alle stesse viene riconosciuta ed attribuita un'abilitazione professionale di cui erano prive in precedenza.

A tali imprese iscritte sino al 26.03.08 si applicherà il principio dello scivolamento, ossia verranno riconosciute le precedenti abilitazioni, senza richiedere alcun requisito professionale. L'impresa dovrà presentare l'apposita istanza elaborata dalla CRA, unitamente ai modelli previsti per la variazione all'Albo delle Imprese Artigiane. Ciò vale

solamente per le imprese artigiane. Per le altre, sarà il Registro Imprese che dovrà definire le procedure di aggiornamento.

La frase che l'interessato dovrebbe riportare nella denuncia di modifica all'AIA, dovrebbe essere:

“A partire dal ___ è iniziata l'attività di installazione, manutenzione di impianti civili Relativi a

(riportando la/le declaratoria/e degli impianti di cui all'art. 1 comma 2 del D.M. 37/08, con le eventuali limitazioni. Così facendo il titolare potrà specificare esattamente la propria attività congiuntamente alla richiesta di regolarizzazione).

E' da precisare che in questi casi la data della decorrenza della modifica deve coincidere con la data di presentazione, anche se non viene inoltrata una DIA.

Trattandosi inoltre di una aggiunta attività, bisognerà richiedere all'impresa anche l'indicazione dell'attività prevalente.

Tale riconoscimento non potrà avvenire per le ditte non più operanti al momento dell'entrata in vigore del D.M. 37/08.

Nei casi più complessi e laddove l'attività dichiarata non sia chiaramente individuabile ed espressa in maniera esaustiva o non sia tra quelle relative alla installazione, manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 comma 2 del DM 37/08, la certificazione minima da richiedere, data da fatture di lavori eseguiti e di materiale acquistato, relativa a lavori di impiantistica eseguiti prima del 27/03/08, dovrà essere:

- minimo 3 fatture (acquisto di materiali e installazione/modificazione di impianti) per tipologia di impianto e per anno e dovrà coprire un periodo non inferiore a 3 anni, se l'attività è stata denunciata nell'ultimo triennio o prima;
- le fatture emesse dalla data di dichiarazione di inizio attività se questa è successiva a tale periodo, sempre con una quantità massima indicata al punto precedente.

Tale requisito minimo può essere valutato in relazione alle peculiarità di alcune esperienze svolte (natura degli impianti e delle opere eseguite).

3) Maturazione dei requisiti tecnico-professionali

[Per quanto riguarda la problematica del riconoscimento dei requisiti professionali a soggetti che alla data di entrata in vigore del D.M.37/08 avevano già maturato i requisiti professionali di cui alla legge 46/90, ma non avevano ancora avviato l'attività, o ad imprese cessate prima di tale data, in assenza di un'apposita norma di salvaguardia sarà necessario attendere un intervento chiarificatore, anche di tipo normativo, da parte del competente Ministero dello Sviluppo Economico che renda possibile l'applicazione omogenea del decreto in tutto il territorio nazionale.]

Si precisa che non può essere nominato con effetto retroattivo un responsabile tecnico all'interno di una impresa, trattandosi di attività soggette a DIA.

Coloro che hanno già ottenuto il riconoscimento dei requisiti di cui agli impianti soggetti alla abrogata L.46/90, in quanto soci/titolari/responsabili tecnici, pur avendo cessato la posizione di "responsabile tecnico", sono da considerarsi già abilitati per i corrispondenti impianti previsti dal D.M. 37/08.

Si stabilisce, inoltre, che i periodi svolti in imprese del settore, sia in qualità di titolare, socio, collaboratore o dipendente, ante entrata in vigore del D.M. 37/08 sia su impianti

industriali, ora soggetti a tale norma, sia su attività soggette alla L.46/90, siano ritenuti validi per l'applicazione dei periodi temporali utili per il riconoscimento dei requisiti tecnico professionali, così come previsto dall'art. 4 del D.M. 37/08.

4) Immedesimazione del responsabile tecnico e adeguamento delle imprese operanti

Il Decreto ha rafforzato il rapporto esclusivo di "immedesimazione" del responsabile tecnico, in possesso dei requisiti di qualificazione professionale, prevedendo che tale funzione possa essere svolta per una sola impresa e che tale qualifica sia incompatibile con ogni altra attività continuativa (art. 3, commi 1 e 2).

Questa norma, già in vigore, potrebbe provocare conseguenze rilevanti a carico delle imprese e degli stessi responsabili tecnici che, avendo regolato i rispettivi rapporti in base alle precedenti disposizioni meno restrittive, ora si possono venire a trovare in una posizione sopravvenuta non più compatibile con la nuova prescrizione.

In sostanza, quando le CPA rilevano situazioni in cui un medesimo soggetto ha assunto eccezionalmente l'incarico di responsabile tecnico per conto di più imprese, si deve applicare la nuova imposizione con una ragionevole flessibilità, ammettendo un periodo di prima applicazione mirato a consentire alle imprese ed ai soggetti coinvolti di conformare la propria posizione al nuovo disposto, fissando un termine congruo, pari ad un anno a far data dalla segnalazione, per la soluzione del caso. Le imprese, quindi, che hanno un responsabile tecnico che opera anche in altre ditte sono tenute a regolarizzarsi entro un anno dal momento in cui la CPA, avendo rilevato tale irregolarità, la comunica a queste ultime. Trascorso tale periodo, senza che l'impresa abbia provveduto a quanto indicato, si avvia la procedura, tramite audizione, per la cancellazione dall'Albo di tutte le Imprese Artigiane che "condividono" il responsabile tecnico, con conseguente segnalazione al Registro delle Imprese. L'indicazione temporale di un anno è motivata dal fatto che, come è intuibile, la fase, intercorrente tra la progettazione dell'impianto e la certificazione della sua conformità, spesso necessita di molto tempo e non è ammissibile che il soggetto che progetta, ovvero dimensiona l'impianto come disponeva la L 46/90, non si assuma le conseguenti responsabilità dichiarandolo conforme ai sensi dell'articolo 7 del D.M. 37/08.

5) Requisiti tecnico-professionali: diploma di laurea

L'art. 4 del D.M. 37/08, nell'elencare i vari requisiti tecnico-professionali che abilitano all'esercizio delle attività di cui all'art.1, alla lettera a) prevede il possesso di diploma di laurea in materia tecnica specifica; non vengono citate, quindi, le lauree magistrali. Si tratta certamente di una lacuna presente nelle disposizioni del Decreto che richiede la formulazione di un orientamento che possa aiutare nell'interpretazione dell'art. 4, comma 1, lettera "a" dello stesso. In particolare, si evidenzia che una recente indicazione dell'Ufficio Legislativo del M.S.E. ha precisato che il diploma di laurea abilitante al quale fare riferimento è quello della laurea "magistralis" e non anche quello del diploma triennale (laurea breve), in quanto quest'ultimo non sarebbe sufficiente a garantire uno svolgimento competente ed esperto dell'attività imprenditoriale. E' pur vero, però, che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 28/9/04, con circolare prot. n° 1442, e lo stesso Ministero, con circolare 1186 del 28/9/04, inviata a sua volta dal Ministero delle Attività Produttive, con circolare 557809 del 22/10/2004, ribadiva nel testo che le lauree triennali rientravano nella tipologia di cui all'art. 3, comma 1, lettera "a" della Legge 46/90. Pertanto, a fronte di tali interpretazioni, si ritiene che sia la laurea breve, che quella

magistrale, in materia specifica ai contenuti del D.M. 37/08, siano da considerare rientranti nella lettera "a" comma 1, dell'art. 4 del suddetto provvedimento normativo.

Ciò almeno sino a quando i competenti Ministeri non si esprimeranno in termini differenti tramite l'adozione di apposito Decreto Interministeriale.

ALTRE PRECISAZIONI SULL'APPLICAZIONE DEL D.M. 37/2008

6) Impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere.

Va premesso che in questa fattispecie non rientrano i meri produttori della "macchina" intesa come porta, cancello o simili, ma solo coloro che ne fanno l'installazione.

In questa fattispecie ricadono, quindi, le imprese con attività di impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere. A tal proposito si ribadisce ancora la validità di quanto contenuto in una circolare dell'ex M.I.C.A., ora Ministero dello Sviluppo economico, che specificava la tipologia delle attività ricadenti nella definizione generica di "automazione cancelli" e che qui, pur citando ancora la precedente norma di settore, si riporta:

1) attività ricadenti nell'ambito della lettera a) della L. 46/90:

si tratta dell'attività di ampliamento dell'impianto elettrico, per la parte a monte del quadretto di comando e controllo del cancello automatico, la predisposizione del punto di alimentazione elettrica presso il cancello, comprensiva degli accessori di comando e sicurezza. Tale attività dovrebbe essere iscritta genericamente all'Albo come "impianti elettrici ad uso civile e industriale".

2) attività escluse dalla L. 46/90:

si tratta dell'attività di "collegamento dell'apparecchiatura per l'automazione da un punto di alimentazione già predisposto da un soggetto abilitato. Questo tipo di attività dovrebbe essere descritto come "collegamento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche per l'automazione di cancelli (o porte, barriere, etc.) da un punto di alimentazione già esistente".

Di conseguenza:

- a) ***[tutte le imprese che in vigore della legge 46/90 hanno espressamente dichiarato di esercitare l'attività di automazione di porte e cancelli saranno transitate nella lettera a) del D.M. 37/08, previa presentazione del modello di dichiarazione allegato e senza pagamento della tassa di concessione governativa; ciò anche nel caso in cui risultassero abilitate ai sensi della lettera b) della legge 46/90;***
- b) ***le imprese abilitate ai sensi della lettera a) della legge 46/90, ma che non hanno mai dichiarato di svolgere l'attività di automazione di porte e cancelli, potranno precisarne l'effettivo esercizio utilizzando il modello di dichiarazione allegato, senza pagamento della tassa di concessione governativa. Al riguardo, si suggerisce alle C.P.A. di richiedere documentazione comprovante l'effettivo esercizio dell'attività; le imprese abilitate genericamente ai sensi della lettera b) della legge 46/90, che intendano automatizzare porte e cancelli, dovranno presentare una D.I.A. con riferimento alla lettera a) del D.M. 37/08 dimostrando il possesso dei prescritti requisiti professionali e pagando la tassa di concessione governativa.]***

Per le imprese che hanno svolto attività di automazione di porte e cancelli e barriere in edifici non civili si applica il principio dello scivolamento. Per le imprese abilitate per la lettera A della L.46/90 che hanno dichiarato l'esercizio della attività di automazione di porte cancelli e barriere non è prevista alcuna operazione. Qualora l'attività non fosse stata dichiarata sarà invece necessario presentare la denuncia di modifica con l'istanza di abilitazione, suggerendo di richiedere documentazione probante come già specificato da questa Commissione.

In taluni casi le imprese che operavano automazione di porte e cancelli risultano abilitate alla lett B) della abrogata L.46/90. In tali casi se la ditta aveva dichiarato regolarmente tale attività dovrà presentare denuncia di modifica, con l'istanza di abilitazione e versamento dei diritti di segreteria senza maggiorazione. A tale ditta sarà riconosciuta la lett.A) del D.M. 37/08 limitata a tale attività. Qualora la ditta non abbia dichiarato la attività svolta, unitamente a quanto specificato sarà tenuta a dimostrare lo svolgimento della attività tramite documentazione probante. In entrambi i casi le ditte non son tenute al pagamento della tassa di concessione governativa.

7) Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche

In questa fattispecie ricadono le imprese già in possesso dei requisiti professionali di cui alla lettera b) della L 46/90 che, per effetto della nuova classificazione degli impianti attuata dal D.M. 37/08, hanno necessità di ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico professionali relativi alla lettera a), limitatamente agli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche. Tali imprese verranno transitate sotto la lettera a), limitata agli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, del D.M. 37/08, previa presentazione del modello di dichiarazione allegato, senza pagamento della tassa di concessione governativa.

L'impresa che ha operato in tali impianti in edifici non civili, per il principio dello scivolamento, avrà riconosciuta la lett. A) del D.M. 37/08. Qualora tale ditta abbia avuto riconosciuta l'abilitazione per la lett. B) della L.46/90 dovrà presentare denuncia di modifica, con modello di regolarizzazione e versamento dei diritti di segreteria senza maggiorazione. In tali casi sarà riconosciuta la lett.A) del D.M. 37/08 limitatamente agli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche e non vi è obbligo del pagamento della tassa di concessione governativa.

8) Impianti di refrigerazione

Relativamente a tale tipologia d'impiantistica si riscontra l'esistenza di imprese che prima dell'entrata in vigore del D.M. 37/08 svolgevano detta attività e che ora devono richiedere il riconoscimento dei requisiti professionali.

Vale solo la pena ricordare che con il termine "impianti di refrigerazione" si deve intendere l'impiantistica "del freddo" che attuа un processo mediante il quale la temperatura di un ambiente confinato viene abbassata al di sotto di quella "esterna" all'ambiente stesso (definizione espressa dal MSE con nota del 2/10/2008) come le celle frigorifere, la refrigerazione di serbatoi per la vinificazione, le piste di pattinaggio sul ghiaccio e simili, non quella riconducibile al concetto di climatizzazione dei luoghi di vita e di lavoro. A tali imprese sarà attribuita l'abilitazione di cui alla lettera c), limitata agli impianti di refrigerazione di qualsiasi natura e specie, del D.M. 37/08 senza pagamento della tassa di concessione governativa;

Anche in questo caso si suggerisce alle CPA di richiedere all'impresa documentazione atta a comprovare l'installazione, l'ampliamento e/o la manutenzione straordinaria di detti impianti. Si ribadisce che alle imprese che esercitavano tale attività verrà riconosciuta, attraverso il citato principio dello scivolamento previa presentazione di documentazione onde verificare la tipologia di interventi (su apparecchi o sull'impianto), la lettera C del D.M. 37/08 limitatamente agli impianti di refrigerazione. Si ribadisce a proposito quanto stabilito dalla nota del Ministero per lo sviluppo economico n.16368 del 24/7/08.

9) Impianti di condizionamento e climatizzazione [mediante sistema "split"]

Per impianti di condizionamento, si intende un impianto mediante il quale vengono modificati i parametri di temperatura, umidità relativa, velocità dell'aria, al fine di migliorare il benessere delle persone o di garantire condizioni adatte alla corretta operatività di apparecchiature o alla conservazione di opere d'arte, dei cibi mentre per impianti di climatizzazione si intende un impianto che, in ogni periodo dell'anno e con qualsiasi condizione climatica esterna, consente di mantenere in un ambiente confinato condizioni termoigrometriche adeguate al suo impiego da parte dell'uomo (definizione espressa dal MSE con nota del 2/10/2008)

L'installazione degli impianti di condizionamento, per i quali che prevede la collocazione di unità separate [(in inglese "split")] interne ed esterne in modo fisso, richiede la duplice abilitazione per la lettera a) del D.M. 37/08, limitata almeno agli impianti di distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica e per la lettera c) del medesimo decreto, con eventuale limitazione agli impianti di climatizzazione e di condizionamento.

Le imprese che operavano su sistemi di condizionamento o climatizzazione mediante unità separate devono oggi regolarizzarsi presentare denuncia di modifica, con modello di regolarizzazione e versamento dei diritti di segreteria senza maggiorazione. A tale ditta sarà riconosciuta la lett.C) del D.M. 37/08 limitata agli impianti di condizionamento senza pagamento della tassa di concessione governativa.

Qualora si tratti invece di apparecchi unici e trasportabili, con motore interno, tali da potersi definire meri apparecchi utilizzatori (portatili), si ritiene che essi risultino sottratti alla disciplina del sopra menzionato decreto, non potendosi parlare, in senso tecnico, di installazione di impianti.

10) Impianti fotovoltaici

Si precisa che il disposto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del D.M. 37/08 è riferito agli impianti di autoproduzione di energia fino a 20 Kw nominali, intendendo con tale definizione la tecnologia di "scambio sul posto" dell'energia prodotta compresi, quindi, gli impianti dell'edificio qui si riferisce l'autoproduzione.

Tale limite di 20 kw non deve essere inteso come un limite all'abilitazione, in quanto l'installazione di pannelli fotovoltaici è sempre subordinata al possesso dei requisiti abilitativi previsti dal D.M. 37/08 (precedentemente L. 46/90); per potenze superiori a 20 kw non è invece ammesso lo scambio sul posto e l'installazione è riferita ad un produttore di energia elettrica che mette in rete la totalità della potenza prodotta.

In definitiva, le imprese che svolgono attività di installazione di pannelli fotovoltaici sino a 20 kw rientrano nella lettera a) del decreto, limitatamente ad impianti di produzione, trasformazione, trasporto ed utilizzazione dell'energia elettrica;

L'installazione di tali impianti è assoggettata ai requisiti di cui alla lett.A) del D.M. 37/08. Stante la tipicità peculiare delle caratteristiche di tali impianti il relativo requisito professionale può essere maturato solo alla luce delle disposizioni di quest'ultimo.

11) Pannelli solari termici

Gli installatori di impianti di pannelli solari termici devono essere in possesso dell'abilitazione di cui alla lettera c) limitata agli impianti di riscaldamento, e d), senza limitazione alcuna, del D.M. 37/08.

12) Impianti irrigazione giardini

Rispetto a quanto disposto dalla previgente legge 46/90, l'articolo 1 del sopra citato DM 37/08 prevede l'ampliamento del campo di applicazione della disciplina a tutte le tipologie di impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla relativa destinazione d'uso, che siano collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze; vale a dire anche in spazi esterni, ma comunque destinati in modo strutturale a servizio dell'edificio. In tale contesto si inseriscono facilmente le installazioni per l'irrigazione dei giardini per le quali inevitabilmente sarà necessario il possesso dei requisiti di cui alla lettera d) del sopra menzionato Decreto previsti per gli impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie. Questo nel momento in cui si tratti di installazione di impianto fisso, ad esempio interrato, con un qualsiasi collegamento, anche indiretto, con il contatore, punto di consegna dell'acqua. Nel caso in cui invece la connessione con l'impianto di irrigazione avvenga in un punto di collegamento già predisposto da chi ha posto in opera l'impianto idrico, e si tratti di un impianto non di tipo fisso, ad esempio fuori terra, non si rientrerà nella definizione di cui al D.M. 37/08.

Per le imprese che dimostrino di aver operato nell'installazione di impianti di irrigazione fissi (esempio interrato) con qualsiasi collegamento, anche indiretto, con il contatore, punto di consegna dell'acqua, prima del 27/3/08, rientrano nella sfera di applicazione del DM 37/08.

Pertanto il riconoscimento avverrà per il principio dello scivolamento, previa presentazione del modello allegato alla circolare. A tali soggetti verrà riconosciuta la lett.D) "limitatamente agli impianti idrici" del D.M. 37/08.

13) Fumisti, spazzacamini

Per l'esercizio di queste attività si deve essere in possesso dei requisiti di cui alla lettera c) del D.M. 37/08, almeno per la parte riguardante le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense e di ventilazione ed aerazione dei locali. Pertanto, a questi operatori, dovrà essere rilasciata la lettera "C" limitata agli impianti di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense e di ventilazione ed aerazione dei locali. Si precisa fin da subito che le imprese del settore edile NON RIENTRANO in questa casistica, in quanto la norma è da interpretare nel senso che questi impianti sono strettamente correlati (la lettera "C" usa il termine "comprese") all'installazione degli impianti di riscaldamento ecc.

Pertanto, laddove ci trovassimo nell'ipotesi di riconoscere i requisiti professionali ad un soggetto che già svolgeva l'attività di cui sopra prima dell'entrata in vigore del D.M. 37/08, tenendo presente che il riconoscimento non ha effetto retroattivo, bisognerà richiedere

documentazione da cui risulti l'installazione di tali impianti, l'acquisto delle materie prime specifiche e il tipo di attrezzatura e di strumentazione a disposizione.

L'attività di mera pulizia e la manutenzione ordinaria della canna fumaria, compresa la video ispezione del camino, che non modifichi gli elementi dell'impianti di evacuazione dei prodotti della combustione non è soggetta ad alcuna abilitazione. La progettazione e costruzione di canne fumarie rientra nella previsione della lett.C) del D.M. 37/08, come previsto nel dettato normativo dello stesso laddove specifica "comprese le opere di evacuazione dei fumi e dei prodotti della combustione".

14) Impianto termico:

Non sempre risulta agevole l'individuazione di cosa si debba intendere con il termine impianto termico. Ciò vale ancora di più quando ci troviamo nella situazione di dover capire se l'installazione di un apparecchio termico rientri o meno nella lettera "C" del DM 37/08. Ci può certamente aiutare la definizione dettata dall'Allegato "A" del D.Lgs 192/05 che stabilisce che:

"Impianto termico è un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW "

Sempre per aver le idee chiare sul concetto, si evidenzia che il D.Lgs 152/06, all'art. 283 definisce cosa si debba intendere per focolare:

"Focolare: parte di un generatore di calore nella quale avviene il processo di combustione". Attenzione quindi che nella definizione della potenza nominale di 15 Kw vanno ricompresi TUTTI i focolari presenti nell'unità immobiliare (caldaia, stufe, caminetti, gas da cucina..). Va sempre richiesto all'installatore, il quale sa benissimo quale sia la potenza nominale presente nell'unità immobiliare o nell'apparecchio che installa, in quanto è riportata sull'apparecchio stesso (potenza di targa).

Pertanto, quanto si supera la soglia di cui sopra, per l'installazione di un qualsiasi apparecchio di riscaldamento trova applicazione la lettera "C" del DM 37/08.

15) Lettera "c" ex lege 46/90

Una particolarità: i soggetti che sono in possesso della lettera "c" di cui alla L 46/90, con la nuova definizione degli impianti ivi rientranti, non potranno avere il riconoscimento professionale per gli impianti di refrigerazione, non contemplati nella precedente norma. Diversamente, occorre ribadire, qualora l'impresa dimostri con idonea documentazione, ad esempio, l'installazione di celle frigorifere, la refrigerazione di serbatoi per la vinificazione o di piste di pattinaggio sul ghiaccio e simili, con esclusione di ogni installazione riconducibile al concetto di climatizzazione dei luoghi di vita e di lavoro (impianti di condizionamento [centralizzati o split.]) il riconoscimento abilitativo potrà essere accordato.

Le disposizioni di cui al presente parere sostituiscono quelle di pareri resi precedentemente dalla scrivente Commissione con esse incompatibili.

Venezia, 1 ottobre 2008

IL PRESIDENTE

- Rita Dal Prà -